



COMUNE DI SORA

Provincia di Frosinone

REGOLAMENTO

SULLA GESTIONE DEI

CCR – CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA

L'Assessore all'Ambiente

dott.ssa Maria Paola D'Orazio

Il Responsabile del Procedimento

ing. Luigi Urbani

*Deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del ...
Regolamento sulla gestione dei CCR – centri comunali di raccolta (ai sensi
dell'art. 198, comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)*

Regolamento

sulla gestione dei CCR – centri comunali di raccolta

[approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del ...]

*Deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del ...
Regolamento sulla gestione dei CCR – centri comunali di raccolta (ai sensi
dell'art. 198, comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)*

Indice

<u>Art. 1 – Finalità.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2 – Definizioni.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 3 – Requisiti generali del centro.....</u>	<u>4</u>
<u>.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 4 – Criteri generali per la gestione.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 5 – Orario di apertura.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 6 – Controllo del centro.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 7 – Utenze ammesse al conferimento.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 8 – Rifiuti conferibili.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 9 – Quantità di rifiuti conferibili.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 10 – Pesatura dei rifiuti.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 11 – Accesso e registrazione dei soggetti conferenti e dei conferimenti.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 12 – Modalità del conferimento.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 13 – Altre norme di comportamento.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 14 – Cooperazione del gestore del servizio.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 15 – Danni e risarcimenti.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 16 – Controllo del Comune.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 17 – Proprietà e destinazione dei rifiuti.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 18 – Divieti.....</u>	<u>15</u>

Art. 1 – Finalità

1. Il regolamento disciplina la corretta dei centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani e la fruizione degli stessi da parte degli utenti, nel rispetto della normativa di rango superiore.
2. I centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani costituiscono uno strumento a supporto della raccolta differenziata. La loro gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e controlli a tale fine efficaci.

Art. 2 – Definizioni

1. Per l'applicazione del presente Titolo, si specificano le seguenti definizioni:
 - a) centro o centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani: area presidiata e allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee di rifiuti per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento e, per le frazioni non recuperabili per il trasporto agli impianti di smaltimento. Nella predetta area i rifiuti sono conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, anche attraverso il gestore del servizio del servizio, nonché dagli altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
 - b) detentore: produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;
 - c) utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente: utenze domestiche e non domestiche, nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
 - d) utenze domestiche: nuclei familiari;
 - e) utenze non domestiche: operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, dei servizi;
 - f) gestore del servizio: soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta;
 - g) responsabile del centro: soggetto, designato dal gestore del servizio, quale responsabile della conduzione del centro;
 - h) RAEE: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151;
 - i) DM 08/04/2008: Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 (in Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2008, n. 99), recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche"

come successivamente modificato dal DM 13 maggio 2009, n. 39665
(in Gazzetta Ufficiale 18/07/2009, n.165).

Art. 3 – Requisiti generali del centro

1. Il centro deve essere realizzato e condotto nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel DM 08/04/2008 e s. m. e i.
2. La realizzazione o l'adeguamento del centro sono eseguiti in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia.

Art. 4 – Criteri generali per la gestione

1. Il gestore del servizio è tenuto a:
 - a) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del centro da parte dei soggetti conferenti;
 - b) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;
 - c) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, abusivamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;
 - d) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
 - e) salvaguardare l'ambiente;
 - f) eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e s. m. e i. e le altre norme applicabili all'attività di gestione;
 - g) compilare e registrare in un archivio elettronico, le cui caratteristiche sono concordate con il Comune, le schede di cui agli Allegati Ia e Ib del DM 08/04/2008 e s. m. e i.;
 - h) provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nel centro;
 - i) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
 - j) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel centro nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
 - k) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
 - l) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento.

2. Il gestore del servizio è tenuto a predisporre e affiggere, all'ingresso e all'interno del centro, appositi cartelli secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 e s. m. e i.

Art. 5 – Orario di apertura

1. Il centro deve essere aperto al pubblico almeno il sabato e altri due giorni la settimana e per almeno venti ore la settimana.

2. Gli orari e il calendario di apertura sono stabiliti con provvedimento del Responsabile del servizio di gestione dei rifiuti designato dal Comune. Al provvedimento deve essere data pubblicità, a cura del Comune, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali.

3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.

Art. 6 – Controllo del centro

1. Il gestore del servizio è tenuto a nominare un Responsabile del centro in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti al Comune.

2. Il Responsabile del centro è tenuto a verificare che la gestione del centro avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.

Art. 7 – Utenze ammesse al conferimento

1. L'accesso è consentito ai seguenti soggetti residenti o domiciliati nel territorio al servizio del quale il centro è stato costituito:

- a) utenze domestiche;
- b) utenze non domestiche;
- c) altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

2. I soggetti conferenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere iscritti tra i contribuenti della Tassa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del vigente Regolamento comunale in materia.

Art. 8 – Rifiuti conferibili

1. Nel centro, possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto (occorre verificare le potenzialità dei singoli CCR):

descrizione	codice CER
1. imballaggi in carta e cartone	15 01 01
2. imballaggi in plastica	15 01 02
3. imballaggi in legno	15 01 03
4. imballaggi in metallo	15 01 04
5. imballaggi in materiali misti	15 01 06
6. imballaggi in vetro	15 01 07
7. contenitori T/FC	15 01 10* e 15 01 11*
8. rifiuti di carta e cartone	20 01 01
9. rifiuti in vetro	20 01 02
10. frazione organica umida	20 01 08 e 20 03 02
11. abiti e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01 11
12. solventi	20 01 13*
13. acidi	20 01 14*
14. sostanze alcaline	20 01 15*
15. prodotti fotochimici	20 01 17*
16. pesticidi	20 01 19*
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36
19. oli e grassi commestibili	20 01 25
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* e 20 01 28
22. detersivi contenenti sostanze pericolose	20 01 29*
23. detersivi diversi da quelli al punto precedente	20 01 30
24. farmaci	20 01 31* e 20 01 32
25. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche)	20 01 33*
26. rifiuti legnosi	20 01 37* e 20 01 38
27. rifiuti plastici	20 01 39
28. rifiuti metallici	20 01 40

29. sfalci e potature	20 02 01
30. ingombranti	20 03 07
31. cartucce toner esaurite	20 03 99
32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche	
33. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche)	08 03 18
34. imballaggi in materiali compositi	15 01 05
35. imballaggi in materia tessile	15 01 09
36. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	16 01 03
37. filtri olio	16 01 07*
38. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)	16 02 16
39. gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)	16 05 04* 16 05 05
40. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 01 07
41. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 09 04
42. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	20 01 34
43. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze	20 01 41

domestiche)	
44. terra e roccia	20 02 02
45. altri rifiuti non biodegradabili	20 02 03

2. Nella tabella di cui al comma 1, l'asterisco * a fianco del codice CER indica la natura pericolosa del rifiuto.

3. Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto, tra quelle indicate al comma 1, che rientrano nei criteri della Deliberazione comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.

4. I rifiuti di cui al comma 1 che, per le loro dimensioni, non possono essere collocati nei contenitori stradali o domiciliari dedicati, devono essere obbligatoriamente conferiti al centro.

5. Possono essere conferiti solo i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici, sempre nel rispetto, per le utenze non domestiche, della Deliberazione comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Art. 9 – Quantità di rifiuti conferibili

1. Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del centro.

2. Per le frazioni merceologiche di seguito elencate sono previsti i limiti quantitativi indicati nella seguente tabella:

descrizione	codice CER	<i>quantità indicative: occorre verificare le potenzialità dei singoli CCR</i>
1. imballaggi in carta e cartone	15 01 01	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
2. imballaggi in plastica	15 01 02	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
3. imballaggi in legno	15 01 03	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
4. imballaggi in metallo	15 01 04	non sono previsti limiti

		specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
5. imballaggi in materiali misti	15 01 06	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
6. imballaggi in vetro	15 01 07	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
7. contenitori T/FC	15 01 10* e 15 01 11*	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
8. rifiuti di carta e cartone	20 01 01	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
9. rifiuti in vetro	20 01 02	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
10. frazione organica umida	20 01 08 e 20 03 02	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
11. abiti e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01 11	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
12. solventi	20 01 13*	0,25 litri/utenza/anno
13. acidi	20 01 14*	0,25 litri/utenza/anno
14. sostanze alcaline	20 01 15*	non consentito
15. prodotti fotochimici	20 01 17*	non consentito
16. pesticidi	20 01 19*	0,25 litri/utenza/anno
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21	5 pezzi/utenza/anno
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36	3 pezzi/utenza/anno
19. oli e grassi commestibili	20 01 25	12 litri/utenza/anno
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*	1 litro/utenza/anno
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* e 20 01 28	0,25 litri/utenza/anno
22. detergenti contenenti sostanze pericolose	20 01 29*	0,25 litri/utenza/anno
23. detergenti diversi da quelli al punto precedente	20 01 30	0,25 litri/utenza/anno

24. farmaci	20 01 31* e 20 01 32	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
25. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche)	20 01 33*	3 pezzi/utenza/anno
26. rifiuti legnosi	20 01 37* e 20 01 38	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
27. rifiuti plastici	20 01 39	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
28. rifiuti metallici	20 01 40	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
29. sfalci e potature	20 02 01	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
30. ingombranti	20 03 07	3 pezzi/utenza/anno
31. cartucce toner esaurite	20 03 99	5 pezzi/utenza/anno
32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche		si veda il comma 4
33. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche)	08 03 18	5 pezzi/utenza/anno
34. imballaggi in materiali compositi	15 01 05	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
35. imballaggi in materia tessile	15 01 09	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
36. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	16 01 03	4 pezzi/utenza/anno

37. filtri olio	16 01 07*	2 pezzi/utenza/anno
38. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)	16 02 16	2 pezzi/utenza/anno
39. gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)	16 05 04* 16 05 05	2 pezzi/utenza/anno
40. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 01 07	0,5 m ³ /anno
41. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 09 04	0,5 m ³ /anno
42. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	20 01 34	2 pezzi/utenza/anno
43. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche)	20 01 41	0,5 m ³ /anno
44. terra e roccia	20 02 02	non consentito
45. altri rifiuti non biodegradabili	20 02 03	non consentito

3. Per conferimenti che superino le quantità indicate al comma 1, l'utente deve presentare una specifica richiesta di autorizzazione all'Ufficio Ambiente del Comune che valuterà di volta in volta in merito ai tempi e alle modalità del conferimento.

4. Le utenze non domestiche sono soggette ai limiti di conferimento indicati al comma 2 e possono conferire rifiuti assimilati che non eccedano i criteri qualitativi e quantitativi indicati nella Deliberazione comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.

Art. 10 – Pesatura dei rifiuti

1. Il gestore del servizio è tenuto a pesare i rifiuti in ingresso e in uscita, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a conservare le bolle di pesatura e a eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente.

2. Devono essere pesati separatamente i rifiuti conferiti in ingresso suddivisi per frazioni merceologiche omogenee:

- a) dalle utenze domestiche;
- b) dalle utenze non domestiche;
- c) da altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Art. 11 – Accesso e registrazione dei soggetti conferenti e dei conferimenti

1. Il gestore del servizio è tenuto a consegnare al soggetto conferente, in occasione del primo conferimento, una tessera di identificazione, recante:

- a) per le utenze domestiche: nome e cognome, indirizzo di residenza e domicilio, codice fiscale;
- b) per le utenze non domestiche: ditta, codice fiscale e Partita IVA, sede legale e sede operativa, nome e cognome del conferente, targa del mezzo conferente;
- c) per gli altri soggetti: ditta, codice fiscale e Partita IVA, sede legale e sede operativa, nome e cognome del conferente.

2. Il gestore del servizio è tenuto a dotarsi di un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune, nel quale deve riportare per ogni conferimento:

- a) i dati della tessera di identificazione del conferente;
- b) il numero progressivo del conferimento;
- c) l'ora e la data del conferimento;

- d) i dati del centro di raccolta: Comune, via e numero civico, CAP, telefono, fax;
- e) la descrizione della tipologia merceologica, il codice CER e la quantità dei rifiuti apportata da ogni conferente;
- f) i dati identificativi dell'addetto al centro di raccolta.

3. In occasione di ciascun conferimento il soggetto conferente è tenuto a esibire al gestore del servizio la tessera di cui al comma 1.

4. Il gestore del servizio è tenuto a proporre all'accoglienza dei soggetti conferenti un numero di operatori sufficiente per garantire il corretto funzionamento del centro e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone e rifiuti.

5. Il gestore del servizio è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza.

Art. 12 – Modalità del conferimento

1. Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti al centro suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore del servizio l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito.

2. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.

3. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal gestore del servizio. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore del servizio. In ogni caso, il personale preposto dal gestore del servizio è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.

4. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.

5. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il centro, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello

stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

6. Il gestore del servizio è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.

Art. 13 – Altre norme di comportamento

1. I soggetti conferenti sono tenuti a:

- a) trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
- b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore del servizio e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
- c) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

Art. 14 – Cooperazione del gestore del servizio

1. Il gestore del servizio è tenuto a:

- a) segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del centro;
- b) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno, nelle immediate vicinanze, del centro;
- c) trasmettere al Comune una relazione mensile che indichi l'elenco dei servizi eseguiti e la qualità e la quantità di rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi. La relazione è trasmessa al Comune entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata;
- d) segnalare eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, eventuali atti vandalici o fatti accidentali accaduti;
- e) fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006;
- f) rendere possibile al Comune l'accesso da remoto agli archivi elettronici recanti i dati dei soggetti conferenti e quelli risultanti dalle schede di cui al DM 08/04/2008.

Art. 15 – Danni e risarcimenti

1. Il gestore del servizio è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione del centro. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del centro e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
3. Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore del servizio e dai soggetti conferenti.

Art. 16 – Controllo del Comune

1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.
2. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

Art. 17 – Proprietà e destinazione dei rifiuti

1. Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nel centro.
2. Il Comune stabilisce la destinazione dei rifiuti raccolti nel centro, secondo la normativa vigente, per il conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento.
3. Competono alla Soc.tà in House i costi di smaltimento e di trattamento dei rifiuti e i ricavi conseguiti attraverso i contributi ricavati così come indicati nel progetto e di cui al Q.T.E..
4. Il gestore del servizio è tenuto a mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione.

Art. 18 – Divieti

1. E' vietato abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del centro.
2. E' altresì vietato:

- a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
- b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;
- c) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;
- d) asportare rifiuti depositati nel centro;
- e) eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.

3. Per la trasgressione dei divieti indicati al comma 2 saranno comminate sanzioni amministrative pecuniarie da euro 50,00 a euro 500,00 che saranno applicate ai sensi della Legge 689/1981.

4. Ai sensi dell'art. 6, comma 3bis, della Legge Regionale del Lazio 09 luglio 1998, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, il Comune può, con provvedimento del Sindaco, conferire ai propri dipendenti o ai dipendenti dei soggetti ai quali è affidato il servizio di raccolta dei rifiuti, funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni delle disposizioni dei Regolamenti comunali relative alle modalità del conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta.